

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2656/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1970

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2618/70 <sup>(3)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1970.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 279 del 24. 12. 1970, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 dicembre 1970 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti           | (u.c. / t)     |               |               |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      |                                     | Corrente<br>12 | 1° term.<br>1 | 2° term.<br>2 | 3° term.<br>3 |
| 10.01 A                              | Frumento tenero e frumento segalato | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.01 B                              | Frumento duro                       | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.02                                | Segala                              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.03                                | Orzo                                | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.04                                | Avena                               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.05 B                              | Granturco altro                     | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.07 B                              | Miglio                              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.07 C                              | Sorgo e durra                       | 0              | 0             | 0             | 0             |